

**Oggetto** **COAS Consorzio Astigiano - Bacino di servizio Sud-Est, province di Alessandria e Asti - Autorizzazione al subaffidamento, fino al 31/12/2026, dell'esercizio del servizio di trasporto destinato ai soggetti con rilevanti difficoltà motorie della Provincia di Asti alla Società G. & C. Autonoleggio di Foglino Ivan & C. S.n.c. per quanto riguarda l'area provinciale a sud del fiume Tanaro e alla Società cooperativa IL FARO a r.l. per quanto riguarda l'area a nord del Tanaro.**

Determinazione del Direttore Generale

## Decisione

Il Direttore Generale Cesare Paonessa, nell'ambito della propria competenza<sup>1</sup> determina di autorizzare la Società Consortile **COAS Consorzio Astigiano** (COAS), con sede legale in Villanova d'Asti (AT), via alla Stazione 29, codice fiscale e Partita Iva n. 01467520050 a sub-affidare, fino al **31/12/2026**, nell'ambito del bacino di servizio Sud-Est\provincia di Asti, l'esercizio del servizio pubblico per soggetti con rilevanti difficoltà motorie della Provincia di Asti:

1. alla Società **G. & C. Autonoleggio di Foglino Ivan & C. S.n.c.** per quanto riguarda l'area provinciale a sud del fiume Tanaro;
2. alla Società cooperativa **IL FARO** a r.l. per quanto riguarda l'area a nord del Tanaro.

## Motivazione

Premesso che:

- l'Agenzia della Mobilità Piemontese gestisce le funzioni trasferite o delegate in materia di Trasporto Pubblico Locale degli Enti aderenti in ambito Metropolitano e Regionale (L.R. 1/2000 - art. 8, come modificata dalle Leggi Regionali nn. 1/2015 e 9/2015 che hanno esteso a tutto il territorio regionale la competenza della "Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale", ridenominata "Agenzia della Mobilità Piemontese");
- la Provincia di Asti il 22/12/2009 ha sottoscritto con il COAS Consorzio Astigiano il Contratto di Servizio Rep. n. 10509 relativo all'affidamento dei servizi di Trasporto pubblico locale extraurbano su gomma del territorio provinciale per il periodo 2010–2016, poi prorogato fino al 21/05/2019 con atto di Rep. n. 15790 del 17/06/2016;
- la titolarità per la gestione del sopracitato Contratto di Servizio Rep. n. 10509 del 22/12/2009 è stata trasferita all'Agenzia mediante apposita Convenzione tra la Provincia di Asti e la stessa Agenzia, con decorrenza dal 13/12/2016;

- a partire da tale data il Consorzio COAS ha gestito con continuità il Servizio di Trasporto Pubblico locale della rete extraurbana della Provincia di Asti (Bacino Sud-Est);
- Tale Contratto di Servizio n. Rep. 10509 e n. Prog. n. 15790 del 17/06/2016, oltre ai servizi extraurbani di TPL ordinario della provincia, come richiamato negli allegati e all'art. 4 dello stesso comprende anche servizi flessibili, il Servizio urbano di Moncalvo e, per quanto d'interesse del presente provvedimento, il servizio trasporto pubblico dedicato ai soggetti con gravi difficoltà motorie;
- in esito al procedimento per la definizione della cd. "proroga per investimenti (L. 25/22)", ai sensi dell'art. 4 paragrafo 4 del Regolamento CE n° 1370/2007, in data 07/06/2024 è stato stipulato l'Atto aggiuntivo rep. 365 che regola la Concessione del Servizio di TPL extraurbano della Provincia di Asti afferente ai servizi di TPL del bacino Sud-Est per il periodo 01/01/2023 – 31/12/2026, approvato con determinazione dirigenziale n. 278 del 18/04/2024;
- Il Consorzio COAS è pertanto concessionario dei servizi di trasporto pubblico extraurbani del bacino Sud-Est provincia di Asti, fino al 31/12/2026.

La proroga del Contratto di servizio effettuata con atto aggiuntivo ex art. 4 c. 4 reg. CE 1370/2007 (allegato alla D.D. 278 del 18/04/2024), Atto Rep. n. 365 del 07/06/2024 disciplina il subaffidamento dei servizi all'art. 28, il quale prevede, tra l'altro:

1. la possibilità di subaffidamento dei soli servizi complementari di trasporto pubblico, e cioè dei servizi a domanda debole, dei servizi eccezionali (es. corse bis e servizi marginali in ore di punta), quelli per sopperire ad esigenze di mobilità limitate nel tempo (es. navette in occasione di eventi eccezionali e limitati nel tempo), i servizi a chiamata, nonché ulteriori servizi concordati con l'Agenzia.
2. l'obbligo per il Consorzio COAS di erogare direttamente la maggior parte dei servizi di trasporto pubblico di passeggeri oggetto del contratto.
3. la prescrizione che i subaffidamenti siano autorizzati dall'Agenzia a seguito di domanda da parte del Consorzio che deve contenere indicazione dettagliata delle corse del programma di esercizio oggetto di subaffidamento e la relativa data di decorrenza, ed essere integrata con copia del contratto di subaffidamento e una dichiarazione attestante il possesso da parte del subaffidatario dei requisiti richiesti dalla normativa vigente e dal contratto di servizio.
4. indicazione relativa ai contenuti che dovranno essere espressamente riportati nei contratti di subaffidamento, e precisamente:
  - a. una durata del rapporto non superiore a quella del presente contratto;
  - b. la facoltà dell'Agenzia di effettuare controlli direttamente o per il tramite di soggetti delegati;
  - c. il rispetto da parte del subaffidatario dei medesimi standard, anche qualitativi e quantitativi, presenti nel contratto e nella Carta della Mobilità.
5. che l'Agenzia non provveda al pagamento diretto delle prestazioni al sub affidatario; è fatto obbligo al Consorzio di trasmettere all'Agenzia, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato ai subaffidatari, copia delle fatture quietanziate, con indicazione

delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora il concessionario non trasmetta le fatture quietanziate del sub affidatario, l'ente concedente sospende il successivo pagamento a favore del Consorzio.

6. che il Consorzio rimanga responsabile degli inadempimenti agli obblighi di servizio derivanti dal contratto, da leggi e regolamenti disciplinanti l'esercizio del servizio, posti in essere dal subaffidatario.
7. che, per quanto applicabili, il subaffidamento venga conformato alle disposizioni di cui all'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

Il Consorzio COAS ha presentato all'Agenzia richiesta di autorizzazione al subaffidamento alle Società G&C e IL FARO con nota prot. n. 2025/6 del 29/01/2025 (prot. AMP n. 1172/2025) ed ha allegato alla richiesta, per ognuna delle Società individuate per l'affidamento dei servizi:

- 1) Autocertificazione Antimafia, artt. 88, 89 del Decreto Legislativo 159/2011;
- 2) Visura camerale;

Copia dell'autorizzazione all'esercizio professionale e regolare iscrizione al REN e copia degli attestati di idoneità professionale non sono stati trasmessi in quanto non posseduti dalle aziende subaffidatarie che, per la specifica tipologia di servizio, utilizzano veicoli di categoria M1 (autovetture).

Poiché le attestazioni trasmesse per la certificazione antimafia erano risalenti al giugno del 2023, si è proceduto a chiedere copia aggiornata, che è stata trasmessa con nota prot. COAS n. 2025/19 del 26/03/2025 (prot. AMP n. 3909/2025).

Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) non è stato presentato ma, trattandosi di imprese che operano in qualità di subaffidatarie per conto del Consorzio COAS già da anni, le verifiche di regolarità contributiva vengono già regolarmente effettuate dal personale dell'Agenzia.

E' stata inoltre verificata la non sussistenza, per ciascuna delle imprese, delle cause di esclusione previste agli artt. 94, 95, 96 del Decreto Legislativo 36/2023.

Dal momento che tutte le condizioni previste dall'art. 8 del Contratto Rep. n. 10509 del 22/12/2009, dall'art. 105 del D.lgs 50/2016 e dall'art. 119 del D.lgs 36/2023 risultano rispettate, si ritiene di poter procedere al rilascio dell'autorizzazione richiesta.

### **Attenzione**

Il Consorzio è responsabile degli eventuali inadempimenti degli obblighi di servizio, previsti dal contratto di servizio, posti in essere dal sub-affidatario, ai sensi dell'art. 8 del contratto richiamato.

Le compensazioni economiche relative ai servizi oggetto di sub-affidamento sono corrisposte dal Consorzio direttamente al sub-affidatario. Ai sensi dell'art. 28, c. 7 dell'Atto Aggiuntivo Rep. 365 del 0706/2024, è fatto obbligo al Consorzio di trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento ricevuto dall'Agenzia copia delle fatture quietanzate relative alle liquidazioni effettuate a favore del subaffidatario. In caso di inadempienza all'obbligo, l'Agenzia sospenderà i pagamenti in favore del Consorzio.

Il Consorzio è tenuto a trasmettere all'Agenzia con cadenza mensile, entro il 20 del mese successivo, le copie dei versamenti contributivi previdenziali ed assicurativi unitamente ad apposita autocertificazione attestante l'assolvimento dei versamenti degli importi dovuti anche per le imprese subaffidatarie.

Il Consorzio, ai sensi dell'art. 3, co. 8, secondo periodo della L. 136/2010, ha inserito nel contratto sottoscritto con ogni sub-affidatario un'apposita clausola con la quale quest'ultimo assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

Il Consorzio, il sub-affidatario o il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all'Agenzia e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Torino.

Il Consorzio è responsabile degli obblighi previsti dall'art. 18 della L.R. 1/2000 e ss.mm.ii., anche con riferimento ai servizi oggetto di sub-affidamento.

L'autorizzazione è condizionata al mantenimento del possesso dei requisiti dichiarati ai fini della dimostrazione del requisito dell'onorabilità previsto dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1071/2009 e del Decreto del capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 25 novembre 2011 nonché di quanto previsto dall'articolo 5, commi 3 e 4 del Decreto Legislativo n. 395/2000.

Si ricorda inoltre che l'art. 30 c. 5 del codice dei contratti pubblici ha previsto l'attivazione dell'intervento sostitutivo anche in relazione ad eventuali posizioni debitorie da parte di subappaltatori.

### **Attenzione**

Il presente provvedimento è trasmesso al Consorzio COAS e alle imprese sub-affidatarie dei servizi.

Il Direttore Generale  
Cesare PAONESSA

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)

Torino, lì 15 aprile 2025

---

<sup>1</sup> Ai sensi degli artt. 107, 183, 184 e 185 del T.U.E.L. approvato con D.Lvo n. 267 del 18/08/2000, dell'art. 18 comma 3 dello Statuto dell'Agenzia della mobilità piemontese, degli artt. 29, 35 e 36 del "Regolamento di contabilità" approvato con deliberazione n. 3/2 dall'Assemblea consortile nella seduta del 29 settembre 2005, nonché ai sensi del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Agenzia, come da allegato B della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 / 2 del 16 gennaio 2004. Il Consiglio di amministrazione dell'Agenzia, con deliberazione n. 3 del 31 gennaio 2020, ha incaricato l'ing. Cesare Paonessa direttore generale dell'Agenzia della mobilità piemontese. Inoltre, ai sensi della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 1 marzo 2013, l'ing. Cesare Paonessa esercita le funzioni che lo Statuto e i Regolamenti attribuiscono al Segretario dell'Agenzia.